

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
N. 13

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSI, SERVELLO, BERSELLI, AGOSTINACCHIO,
MATTEOLI, FRANCHI FRANCO***Presentata l'11 aprile 1986*

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle sofisticazioni alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche gli ultimi avvenimenti determinati dal « vino al metanolo », dall'« acqua potabile al fenolo » (per non parlare del « caffè al cianuro ») dopo quaranta anni di assoluta indifferenza del potere e del Governo per i continui attentati alla salute e alla stessa vita dei cittadini, impongono che il Parlamento intervenga per ricercare ed accertare le reali responsabilità di quanti, responsabili dei pubblici poteri, non abbiano fatto appieno il loro dovere.

Da tempo e da più parti, è stato denunciato che lo « smantellamento » dei gloriosi uffici di « igiene e profilassi provinciali »; degli « ufficiali sanitari » dei servizi per il controllo preventivo, in difesa della salute stessa dei cittadini, con il conseguente « passaggio delle competenze e delle consegne » alle famigerate (ormai!) unità sanitarie locali hanno de-

terminato un vero e proprio collasso ed i controlli non esistono, praticamente, più.

Pertanto, occorre che la Camera provveda e che una Commissione d'inchiesta all'uopo istituita ricerchi e accerti, entro brevissimo termine, lo stato della situazione, al fine di promuovere dal Governo non il solito « decreto-legge », mal scritto e peggio attuato, ma con un vero e proprio testo unico di legge organica per la tutela e il controllo preventivo a difesa della salute del cittadino, per quanto attiene il settore dei prodotti alimentari e, in genere, dell'alimentazione.

L'inchiesta che la Commissione monocamerale — con i poteri pari a quelli dell'autorità giudiziaria — dovrà portare a termine entro sei mesi, darà alla Camera i necessari e utili elementi per intervenire con cognizione di causa nel settore che, sinora, tra rimbalzi di competenze, e pal-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

leggi di responsabilità, ha reso possibile l'avvelenamento a mezzo del « vino », il possibile veneficio dell'« acqua potabile », le morti « bianche » per aria tossica e via enumerando. La Commissione d'inchiesta dovrà anche accertare quali possibili stru-

menti di sanzione penale e fiscale possano essere utili per determinare validi deterrenti a che fenomeni del genere possano ripetersi. Pertanto si invitano i colleghi a voler dare la loro approvazione alla presente proposta.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative alle sofisticazioni dei cibi, bevande e in genere di ogni alimento posto in vendita per la nutrizione umana in Italia.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di accertare — con i poteri dell'autorità giudiziaria — ogni fatto e circostanza utile al rilevamento e all'accertamento di sofisticazioni, sia dannose sia innocue alla salute e alla vita delle persone, dei prodotti alimentari, dei cibi e delle bevande e di ogni altro alimento usato per la nutrizione umana in Italia.

2. In particolare la Commissione deve:

a) esaminare i mezzi e i sistemi di produzione, manipolazione, confezione dei cibi, bevande ed alimenti atti alla nutrizione umana;

b) esaminare i mezzi e i sistemi di commercializzazione e distribuzione di detti prodotti in Italia e per la esportazione;

c) accettare le responsabilità delle frodi e sofisticazioni nel settore alimentare e della nutrizione e le responsabilità degli organi addetti ai controlli preventivi e repressivi in merito;

d) indicare le più opportune misure da adottarsi in sede legislativa, amministrativa e sociale per risolvere questi problemi.

ART. 3.

1. La Commissione deve presentare una relazione conclusiva entro sei mesi dalla data del suo insediamento. I verbali delle sedute nonché gli atti e documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati fatta salva l'osservanza del segreto istruttorio relativamente ad eventuali procedimenti penali pendenti.

ART. 4.

1. La Commissione è composta di venti deputati nominati dal Presidente della Camera in modo che siano rappresentati, in relazione alla loro proporzionalità, i gruppi parlamentari che compongono la Camera dei deputati.

2. La Commissione è presieduta da un deputato nominato dal Presidente della Camera al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa; in tal caso i membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 6.

1. Il Presidente della Camera provvede per i servizi necessari al funzionamento della Commissione e le spese della Commissione sono a carico della Camera dei deputati.